

18 febbraio 2022

INFORMAZIONI FISCALI N. 4/2022

Art. 1, c. 223, L.30.12.2021, n.234 (Legge di bilancio 2022)

Circ. INPS 11 febbraio 2022, n. 25

INPS gestione separata – Contributi applicabili per l'anno 2022

1. Aliquote contributive

La Legge di Bilancio 2022, al comma 233, ha previsto per i **collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto** (*non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica*), per i quali è riconosciuta l'indennità DIS-COLL, la modifica dell'**aliquota contributiva aggiuntiva** dallo 0,51% ad un'aliquota pari a quella dovuta per la NASpI, che ad oggi è pari a 1,31%.

Si ricorda inoltre che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto per i **liberi professionisti non pensionati né assicurati** presso altre forme previdenziali che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'art 53 co. 1, diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, un **aumento dell'aliquota contributiva** nella misura dello **0,51%** per il **2022 e il 2023** (era 0,26% nel 2021) ai fini di finanziare l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (c.d. *ISCRO*) (vedi *Informazioni fiscali 11.02.2021*).

In base alle norma sopra richiamate, per i **liberi professionisti non pensionati né assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva per il 2022 **rimane invariata** nella misura del **25%**, oltre alla **maggiorazione dello 0,72%**; tuttavia, per effetto del citato aumento "ISCRO" pari allo 0,51%, l'aliquota complessiva aumenta al **26,23%**.

Per i **collaboratori e figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995, l'**aliquota contributiva** per l'anno 2022 è **invariata** rispetto al 2021 e **pari al 33%**.

A tale aliquota **si sommano le seguenti aliquote aggiuntive** in vigore, pari a:

- **0,50%** per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- **0,22%** ai sensi dell'articolo 7, D.M. 12 luglio 2007, e art. 1, c. 791, L. n. 296/2006

Inoltre, per i soli collaboratori, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministratori, sindaci e revisori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA si somma l'ulteriore aliquota pari a:

- **0,51%** ai sensi dell'articolo 7, L. n. 81/2017

INFORMAZIONI FISCALI 18.2.2022

Per i **collaboratori e assimilati** nonché per i **liberi professionisti già pensionati o assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva per il 2022 **rimane invariata** nella misura del **24%**.

Per i **collaboratori e assimilati non assicurati** presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota contributiva per il 2022 **rimane invariata** al **33,72%**

Per i **collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto (non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)**, per i quali è riconosciuta l'indennità DIS-COLL, l'aliquota contributiva per il 2022 **rimane invariata** nella misura del **33%** oltre alla **maggiorazione dello 0,72%**, **tuttavia**, per effetto del citato aumento dell'**aliquota contributiva aggiuntiva allo 1,31%**, l'aliquota complessiva aumenta al **35,03%**.

Pertanto, dal 1° gennaio 2022 si applicano le seguenti aliquote contributive complessive ai compensi corrisposti ai soggetti tenuti all'iscrizione presso la gestione separata INPS:

Percipiente	Aliquota	Quota committente	Quota percipiente
Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	35,03%	2/3	1/3
Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	24,00%	2/3	1/3
Professionisti IVA iscritti alla gestione separata INPS <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	26,23% su reddito netto	Rivalsa 4% su compensi	Importo Residuo
Professionisti IVA iscritti alla gestione separata INPS <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	24,00% su reddito netto	Rivalsa 4% su compensi	Importo Residuo
Lavoratori autonomi occasionali	0%	0%	0%
Incaricati vendite a domicilio <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	33,72%	2/3	1/3
Incaricati vendite a domicilio <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	24,00%	2/3	1/3
Associati in partecipazione <i>(non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	33,72%	55%	45%
Associati in partecipazione <i>(pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica)</i>	24,00%	55%	45%

2. Base contributiva

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, c. 29, L. 335/1995 **la base contributiva non coincide con i compensi lordi** ricevuti, bensì con il **reddito** determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF. In particolare:

- a) per i *collaboratori coordinati e continuativi* ed i *lavoratori a progetto* la base contributiva coincide con il **reddito imponibile IRPEF** determinato ai sensi dell'art. 52, TUIR per effetto del combinato disposto degli artt. 1, D.M. 2.5.1996, n. 281, 34, c. 3, L. 21.11.2000, n. 342 (vedi *Informazioni fiscali 20.12.2000*);
- b) per gli *incaricati alle vendite a domicilio* di cui all'art. 19, D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 la base contributiva coincide con quella della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 25-bis, 6° c., DPR 29.9.1973, n. 600 ai sensi dell'art. 2, D.M. 281/1996. Tale base imponibile corrisponde all'**ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento** a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ai sensi dell'art. 2, c. 12, L. 27.12.2002, n. 289 (vedi *Informazioni fiscali 28.1.2003*);
- c) per i medesimi *incaricati alle vendite a domicilio*, nonché per i soggetti esercenti attività di *lavoro autonomo occasionale*, la base contributiva è determinata tenendo conto della **franchigia di Euro 5.000** prevista dall'art. 44, D.L. 30.9.2003, n. 269 (vedi *Informazioni fiscali 30.12.2003*).

Come precisato dall'INPS con Circ. 7.2.2001, n. 32 la base di calcolo ai fini dei contributi previdenziali, determinata con i criteri fiscali, si intende comunque **al lordo dei contributi medesimi** a carico del percipiente, anche se deducibili ai fini IRPEF. ▲


3. Massimale annuo


Ai sensi dell'art. 2, comma 18, L. 335/1995 è previsto un **massimale annuo della base contributiva** e pensionabile, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale.

Con la medesima circolare INPS 11 febbraio 2022, n. 11 sono stati comunicati il **massimale annuo della base contributiva**, nonché il **minimale per l'accredito contributivo** per il 2022, pari rispettivamente a **Euro 105.014,00** ed **Euro 16.243,00**, con un incremento dell'1,9% rispetto al 2021, corrispondente alla variazione percentuale in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. ▲

* * *

Cordiali Saluti


Mario Difino


Francesco-Mattia Catti

INFORMAZIONI FISCALI 18.2.2022

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti sul sito Internet www.pdatax.com

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.